



Tribunale di Catania
Fallimentare - Volontaria Giurisdizione

R.G. V.G. 4857/2025

Il Giudice designato,
nell'ambito del procedimento introdotto da
04/11/2025;
ha emesso la seguente

ed iscritto il

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 4.11.2025, ai sensi dell'art. 19 CCI ha chiesto “– in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio, disponendone per la durata massima di centoventi giorni l'applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori;– adottare, per tutta la durata delle trattative e comunque entro il limite temporale delle misure protettive, le seguenti misure cautelari: • la sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dei mutui ipotecari n. (€ 1.300.000, rata€ 5.887) e n. (€ 200.000, rata € 1392) con Banca [REDACTED] sino alle determinazioni formali della banca; • l'inibitoria a carico di tutto il sistema bancario di proporre segnalazioni a tutte le centrali rischi (Centrale rischi Banca d'Italia, e altre) per sofferenza o altra segnalazione pregiudizievole a carico della ditta, per tutta la durata delle trattative e la modifica delle segnalazioni a sofferenza; • l'inibitoria alla chiusura di rapporti bancari operativi ([REDACTED] altri “da integrare”) e alla risoluzione dei contratti ancora in essere con gli istituti di credito, anche in ragione della eventuale decadenza dal beneficio del termine maturata nelle more, necessari per proseguire l'attività commerciale e incassare/pagare; – in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, confermandole nei confronti dei creditori procedenti”;

Integratosi il contraddittorio alla udienza del 5.12.2025 era presente, quale creditore, soltanto il procuratore della [REDACTED] di [REDACTED] che ha segnalato, a dispetto delle misure cautelari richieste, di avere, già a far data da aprile 2025, provveduto alla segnalazione della posizione del [REDACTED] presso la centrale rischi, per il resto nulla osservando.

Il giudice sentito, così, il ricorrente e l'esperto nominato ha riservato ordinanza.

Ciò premesso, va rilevato che nel piano, sì come articolato, si legge “La strategia principale è la prosecuzione dell'attività vivaistica, valorizzando il know-how acquisito, la storicità aziendale e i rapporti consolidati con la clientela. La continuità operativa è essenziale non solo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della filiera [REDACTED] locale, ma anche per garantire il massimo soddisfacimento dei creditori rispetto a una liquidazione atomistica del patrimonio. Si prevede una riorganizzazione dei processi produttivi. L'ottimizzazione dei costi e, ove possibile, la

valorizzazione di beni immobili e attrezzature mediante affitto o cessione di rami secondari. La proposta prevede di poter destinare alla definizione della esposizione debitoria diretta o indiretta di [REDACTED] il margine positivo derivante dall'attività [REDACTED] nonché i ricavi derivanti dall'incasso della locazione dello stabilimento che si produrranno auspicabilmente negli anni 2026 e seguenti. In particolare così come riportato nell'analisi dei flussi finanziari sino al 2029 si presume un realizzo di fatturato e di flusso disponibile finale così articolato: Anno 2026 Flusso: 76.009,09 Anno 2027 Flusso: 92.052,83, anno 2028 flusso: 200.729,32, anno 2029 flusso: 162.111,48. Tali somme verranno destinate, a fronte della moratoria dei mutui ipotecari che verrà richiesta alla [REDACTED] per la durata di 36 mesi, per la definizione a saldo e stralcio delle esposizioni debitorie della [REDACTED] e delle obbligazioni su di esso gravanti come garante. Infine parte delle somme ricavate verranno destinate per il pagamento - mediante accesso ai benefici della rateazione nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge e dell'articolo 25 bis CCII - delle rateazioni relative debiti tributari e previdenziali ... La proposta prevede lo stralcio dei debiti nei confronti dei fornitori nella misura del 30% con un pagamento che si estenderà per i primi 12 mesi del piano e un onere finanziario da sostenere di € 1.737,23. Per i debiti verso Agenzia delle Entrate iscritti a ruolo ma non oggetto di rottamazione si richiede il pagamento rateizzato sfruttando la possibilità di una dilazione fino a 84 rate ai sensi dell'articolo 19 d.p.r. 602 del 73. Ove possibile si procederà formulare la richiesta di applicazione dei benefici premiali ai sensi dell'articolo 25 bis comma quattro CCII. *** - Trattamento istituti previdenziali e altri enti con cartelle di pagamento La proposta prevede il pagamento dilazionato anche dei debiti previdenziali e delle altre partite debitorie esistenti nei confronti della Regione Sicilia e del [REDACTED] - Trattamento dei debiti oggetto di rottamazione La proposta di piano prevede la prosecuzione delle rottamazioni in corso per [REDACTED] sino alla loro conclusione secondo gli importi già illustrati per la sorte capitale residua della rottamazione intestata [REDACTED] e di quella intestata alla società [REDACTED]. L'esponente si riserva di valutare con il compositore l'opportunità di proporre una transazione fiscale".

In merito l'esperto nominato dott.ssa Letizia Guzzardi, nel parere depositato per l'udienza del 5.12.2025, ha così concluso "Emerge dai dati sopra esposti che l'azienda [REDACTED] produce, seppure con variazioni significative in termini percentuali e legati alla criticità tipica delle imprese [REDACTED] un reddito sufficiente al sostenimento delle spese ed impegni finanziari personali qualificati al precedente paragrafo 4.2. Il piano di risanamento ed investimento e rilancio aziendale sottoposto al vaglio dei creditori e del Tribunale prevede l'utilizzo della finanzia derivante dalle attività non prettamente [REDACTED] e dalla liquidità derivante dalla sospensione temporanea dei mutui per effettuare il pagamento seppure parziale dei creditori infra individuati oltre che ad investimenti significativi nell'acquisto di nuove [REDACTED] allo scopo di ampliare l'offerta negli anni a regime. Il flussi finanziari a servizio del piano sono individuati in misura superiore rispetto agli effettivi esborsi e ciò dovrebbe consentire la fattibilità del piano anche nella ipotesi di (i) incremento dei costi ovvero (ii) in presenza di

calamità naturali che caratterizza il settore che ci occupa (iii) escussione di fideiussioni bancarie. Il Giudizio in ordine alla possibilità di risanamento della crisi aziendale per come previsto nella proposta di piano di risanamento è pertanto positivo e il piano merita la concessione delle misure protettive.”;

Orbene, rispettati i requisiti preliminari in rito di cui al comma 1, primo e ultimo periodo, dell’art. 19 CCI, la competenza deve dirsi radicata dinanzi a questo Tribunale, sub artt. 19, comma 1, e 27, comma 2, CCI, avendo l’impresa il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Catania.

Passando al merito, è il caso di ricordare come l’impianto normativo di cui al D.L.vo n. 14/2019 trovi esplicazione nel connesso contenuto applicativo del decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 21 marzo 2023 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, il quale esplicita, in relazione all’accesso alla soluzione negoziata della crisi, che:

“Il test consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell'operazione dipende dall'adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato. La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l'intensità che l'intervento dovrà avere. Per svolgere il test senza ancora disporre di un piano industriale, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale depurando quest'ultimo dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti (come ad esempio, effetti della pandemia o della guerra, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). L'andamento economico è desunto dal budget dell'esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell'esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre sei mesi, o dalle stime della pre-chiusura dell'esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di sei mesi (...) Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list (devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi. Non è invece necessario che l'imprenditore, per accedere alla composizione negoziata, abbia già redatto il piano vero e proprio. E' tuttavia utile che lo abbia fatto posto che lo dovrà comunque redigere, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi?” (v. sez. I e II del citato decreto dirigenziale).

In questo quadro e nel rispetto dei principi elencati dall’art. 4 CCI anche in raffronto al precedente art. 3, è ovvio che, allorquando si chiedono al tribunale i provvedimenti di cui agli artt. 18 e 19 CCI, l’impresa debba consentire il vaglio giurisdizionale sull’andamento e prognosi delle trattative nei termini che si evincono dalle superiori disposizioni e in ossequio ai principi evincibili dagli artt. 54 e 55 CCI, e quindi debba già avere individuato ed essere nelle condizioni di esporre le ragioni della propria crisi, nonché avere contezza del fatto se: il proprio andamento corrente possa essere

sufficiente a individuare il percorso di risanamento; il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito di iniziative industriali; si renda necessaria la cessione dell'azienda; si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (v. anche art. 17 CCI).

E infatti, i superiori requisiti minimi sono necessari per individuare, anche nel corso delle trattative, la prognosi che deve essere fornita al tribunale (pur in assenza, ancora, di un preciso piano di risanamento) e che serva a selezionare un adeguato percorso funzionale al superamento della crisi e, logicamente e consequenzialmente, alla successiva formulazione di proposte da sottoporre alle controparti interessate.

Del resto, pur con i necessari adattamenti, quanto sopra illustrato è evincibile anche dall'art. 44 CCI, anche in combinato disposto con gli artt. 54 e 55 CCI, quali norme che impongono al debitore che formuli richieste al tribunale di esporre un qualche scenario plausibile di risoluzione della crisi fornendo informazioni chiare e complete. Non è, quindi, sufficiente per l'imprenditore, al fine di accedere alle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 CCI, affermare la mera volontà di instaurare delle trattative con i creditori (tutti o alcuni di essi) o di volere avvalersi di determinati istituti, essendo, di contro, richiesto che, attraverso i superiori indici e gli scenari pronosticabili, lo stesso indaghi ed esponga le effettive ragioni della crisi (potendo prescindere da alcune analisi ove effettivamente rappresenti le ragioni per cui non sia in grado di indicare le cause della crisi) e il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e/o che possano derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate in coerenza a quanto sopra, così da ricavare il numero degli anni occorrenti per estinguere la posizione debitoria, il volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione e l'entità degli eventuali stralci del debito o sua cosiddetta "conversione in equity". E ciò perché la disciplina qui in esame dettaglia per gradi un percorso formale e contenutistico volto a selezionare, secondo ben precisi indici, le modalità del risanamento e l'adeguatezza delle proposte da formulare ai creditori per la ristrutturazione del debito, contemperando le esigenze di continuità aziendale con le legittime pretese dei creditori e senza che le prime possano ingiustificatamente sacrificare le seconde, così come chiaramente si evince (tra l'altro) dal dettato degli artt. 4 e 12 e ss. CCI.

Nella specie, si ricorda che la ricorrente ha chiesto *"in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio, disponendone per la durata massima di centoventi giorni l'applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori;— adottare, per tutta la durata delle trattative e comunque entro il limite temporale delle misure protettive, le seguenti misure cautelari: • la sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dei mutui ipotecari n. [REDACTED] (€ 1.300.000, rata € 5.887) e n. [REDACTED] (€ 200.000, rata € 1.392) con Banca*

[REDACTED], sino alle determinazioni formali della banca; • l'inibitoria a carico di tutto il sistema bancario di proporre segnalazioni a tutte le centrali rischi (Centrale rischi Banca d'Italia, [REDACTED] e altre) per sofferenza o altra segnalazione pregiudizievole a carico della ditta, per tutta la durata delle trattative e la modifica

delle segnalazioni a sofferenza; • l'inibitoria alla chiusura di rapporti bancari operativi (██████████ altri "da integrare") e alla risoluzione dei contratti ancora in essere con gli istituti di credito, anche in ragione della eventuale decadenza dal beneficio del termine maturata nelle more, necessari per proseguire l'attività commerciale e incassare/pagare; – in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, confermandole nei confronti dei creditori precedenti".

Per quanto concerne le misure cautelari, certamente suscettibili di essere richieste (art. 19, comma 1, CCI), si precisa che le stesse, in quanto atipiche, sono individuabili in quelle misure che attengono al periodo successivo alla pubblicazione della relativa istanza.

Trattasi, in vero, di misure cautelari e non di protettive "atipiche", posto che, attraverso l'inibitoria di iniziative di tipo prettamente contrattuale da parte dei creditori delle tipologia di quelle dianzi descritte rispetto al mancato pagamento di crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza, il cui pagamento verrà scadenzato nuovamente all'esito delle trattative con i medesimi creditori, l'obiettivo dichiarato è quello di conseguire flussi di cassa sufficienti per il risanamento dell'impresa in continuità secondo il percorso delineato per tutelare il patrimonio del debitore.

E non è ultroneo rilevare come ben si comprenda dai commi 1 e 2 dell'art. 54 CCI che le misure protettive tipiche siano quelle attinenti alle iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e che quelle atipiche siano volte a paralizzare iniziative dei creditori anche in auto-tutela idonee a produrre effetti analoghi (ad esempio il diritto di ritenzione nei casi previsti), laddove le misure cautelari, "secondo le circostanze", sono, in senso ampio e come nella specie, dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell'integrità del patrimonio del debitore, "ad assicurare provvisoriamente l'attuazione" degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell'insolvenza. A fronte di ciò, emerge come la ricorrente, pur nei limiti della cognizione sommaria imposta da questa fase e tenuto conto del recente avvio del percorso funzionale alle trattative con i creditori destinatari delle chieste abbia coerentemente esposto le ragioni che abbiano condotto al maturare dell'attuale situazione, nonché il come e in che in senso (v. anche progetto di piano allegato al ricorso), in raffronto alla situazione pregressa (ragioni della crisi e della maturazione del debito via via negli anni) e per come si è evoluta, intenda praticare il risanamento in continuità, in considerazione delle strategie di ristrutturazione paventate e di efficientamento che dovrebbero interessare anche il percorso produttivo.

Vale a dire che in questa sede appare esposto un sufficiente percorso logico-argomentativo che consente di evincere la sostenibilità del debito in raffronto ai flussi al servizio dello stesso (cui appaiono funzionali anche le misure cautelari di cui *infra* per come rilevato dallo stesso esperto) e da cui risulta possibile ricavare, in prognosi, informazioni allo stato sufficienti a intavolare le trattative con riguardo a quella che, allo stato, è prospettata come rimodulazione temporale delle scadenze dei debiti (maturati e a maturare dopo il deposito del ricorso) interessati.

Alla luce delle superiori argomentazioni possono essere confermate le misure protettive (tipiche) per il chiesto termine di 120 giorni a far data dalla pubblicazione

dell'istanza nel Registro delle Imprese e che possono essere concesse le misure cautelari richieste, nei limiti e nei termini con cui sono state sin qui qualificate.

p.t.m.

CONFERMA le misure protettive tipiche del patrimonio per la durata massima di centoventi giorni dalla pubblicazione dell'istanza presso il registro delle imprese nei confronti di tutti i creditori;

SOSPENDE per la medesima durata l'obbligo di pagamento delle rate dei mutui ipotecari n. [REDACTED] (€ 1.300.000, rata € 5.887) e n. [REDACTED] (€ 200.000, rata € 1.392) con Banca [REDACTED];

INIBISCE, per la medesima durata, a carico di tutto il sistema bancario di proporre segnalazioni a tutte le centrali rischi (Centrale rischi Banca d'Italia, [REDACTED] e altre) per sofferenza o altra segnalazione pregiudizievole a carico della ditta;

INIBISCE, per la medesima durata, la chiusura di rapporti bancari operativi ([REDACTED], [REDACTED] altri "da integrare") e la risoluzione dei contratti ancora in essere con gli istituti di credito, anche in ragione della eventuale decadenza dal beneficio del termine maturata nelle more, necessari per proseguire l'attività commerciale e incassare/pagare.

Catania, 15/12/2025

Il Giudice
Alessandra Bellia